

CONCORSI PUBBLICI: Pubblica amministrazione - Concorso - Posto comune - Servizio svolto su posti di sostegno senza specializzazione - Non rileva.

Cons. Stato, Sez. I, parere 18 giugno 2021, n. 1062

“[...] l’aver prestato servizio su di un posto di sostegno è situazione in termini essenziali diversa rispetto all’aver prestato servizio su di un posto comune.

Il diverso trattamento riservato a tali servizi dal legislatore non configura, dunque, una discriminazione rilevante ai sensi della normativa richiamata dai ricorrenti.

Si tratta, invero, di categorie per le quali, in relazione alla specifica finalità del procedimento concorsuale, volto al superamento del fenomeno del precariato individuando un precariato professionalmente “qualificato” modulato anche sulla tipologia dei posti da ricoprire, sono presenti differenze essenziali; inoltre, la ratio sottesa alla previsione legislativa rende sussistenti oggettive ragioni giustificative del diverso trattamento riservato ai servizi svolti su posti comuni e su posti di sostegno, ai fini della copertura della prima delle predette tipologie di posti [...]”.

LA SEZIONE

Vista la relazione, trasmessa con nota prot. n.42027 del 29-12-2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 26-8-2020, i signori in epigrafe indicati hanno impugnato il bando di cui al Decreto dipartimentale n. 510 del 23-4-2020, con il quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte in cui, all’articolo 2, ha previsto, nel disciplinare i requisiti di ammissione, che “*il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)*” e che sono ammessi alla procedura i docenti che “*b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a) nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre*”, con conseguente esclusione degli insegnanti iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto che abbiano maturato i tre anni di servizio sul sostegno

didattico e che chiedano di partecipare alla selezione per la correlata classe di concorso per cui hanno titolo; nonché nella parte in cui, all'articolo 3, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la procedura informatica POLIS, che il candidato deve dichiarare i titoli di servizio il cui possesso è requisito di accesso alla procedura e che non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal bando.

Ne hanno dedotto l'illegittimità e ne hanno chiesto, pertanto, l'annullamento.

Hanno, inoltre, chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, lettera a) del decreto legge n. 126/2019, convertito nella legge n. 159/2020, la disapplicazione della norma in quanto in contrasto con il diritto comunitario ovvero la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle sollevate questioni di compatibilità con il diritto comunitario.

Essi hanno esposto di essere insegnanti precari iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto e di aver maturato il requisito del servizio triennale richiesto per l'accesso al concorso, prestatore peraltro esclusivamente su posti di sostegno didattico, lamentando di essere stati illegittimamente esclusi in quanto detto servizio non era considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale riservata.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono: Questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di ragionevolezza della legislazione consacrato nell'articolo 3 della Costituzione, con riferimento alla funzione di docente affidata all'insegnante di sostegno, il quale, assumendo la contitolarità dell'intera classe e partecipando alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, rimane pur sempre docente della sua disciplina, sebbene con la mansione aggiuntiva e qualificante di favorire l'integrazione scolastica dell'alunno disabile.

Evidenziano che la configurazione normativa dell'insegnamento di sostegno è nel senso di un servizio educativo reso in favore di tutta la classe, con in più una particolare declinazione volta a favorire l'integrazione scolastica dell'alunno disabile, non essendo il docente assegnato a questi ad personam, ma facendo parte integrante dell'organico di circolo con assunzione della contitolarità nelle classi in cui opera.

Rilevano, poi, che essi sono nominati per scorrimento dalla graduatoria disciplinare e che le evidenziate caratteristiche hanno condotto il legislatore a ritenere valutabile il servizio sul sostegno per l'aggiornamento del punteggio relativo alla correlata classe di concorso nonché a tenerne conto nella ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo (art. 485 del TU n. 297/1994 e art. 7, comma 2, della legge n. 124/1999).

Se, dunque, il legislatore avesse introdotto l'ulteriore requisito dell'esperienza triennale quale parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità dei concorrenti, risulterebbe indifferente l'aver maturato la stessa con il servizio sul sostegno didattico oppure sulla correlata disciplina di insegnamento, evidenziandosi pure che l'insegnante di sostegno dovrebbe ritenersi più meritevole rispetto ai suoi colleghi delle materie ordinarie proprio perché svolge contemporaneamente sia funzioni finalizzate all'integrazione scolastica del disabile sia altre funzioni che trascendono dal rapporto insegnante di sostegno/alunno disabile.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano: Violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CE, con riferimento all'esclusione dalla stabilizzazione dei ricorrenti, sebbene essi siano docenti che hanno subito un'abusiva reiterazione dei contratti a termine- correlata violazione del principio generale dei diritti acquisiti e dei principi anche comunitari di affidamento e proporzionalità, in relazione alla piena valutabilità del servizio prestato esclusivamente sul sostegno ai fini dell'immissione in ruolo per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Evidenziano che, se la finalità dichiarata dal legislatore e sottesa agli atti impugnati è quella della stabilizzazione non incerta e né aleatoria degli insegnanti precari con oltre 36 mesi di servizio, risulta davvero incomprensibile la limitazione della platea dei candidati ai soli docenti che abbiano svolto una delle tre annualità di servizio nella specifica classe di concorso o sulla tipologia di posto per il quale si concorre.

Rilevano, infatti, che anche gli insegnanti utilizzati per tre o dieci anni esclusivamente sul sostegno sono precari e possono agire per il risarcimento danni da abusiva reiterazione di un contratto a termine; con la conseguenza che non possono essere esclusi dal concorso straordinario varato dal legislatore proprio allo scopo di evitare condanne per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

Sottolineano, inoltre, che la normativa contestata determina anche una grave violazione del principio dell'affidamento, maturato per effetto delle disposizioni che prevedono la valutazione del servizio di sostegno con riferimento alla graduatoria di appartenenza (d.m. n. 27 del 15-3-2007) e che consentono di valutare il medesimo servizio ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, destinate ad essere sostituite dalle graduatorie del concorso straordinario per cui è controversia.

Con il terzo motivo essi lamentano: Violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CE, con riferimento alla diversa valutazione dei servizi non specifici per il personale di ruolo.

Rilevano in proposito che anche il personale di ruolo può partecipare alla procedura concorsuale senza che per gli stessi sia prevista l'annualità di servizio specifico.

Si determina in tal modo una ingiustificata discriminazione, non fondata su ragioni oggettive, la quale in maniera illegittima pone in una posizione deteriore i soggetti lavoratori a tempo determinato rispetto ai docenti di ruolo.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono: Questione di legittimità costituzionale per violazione del principio del pubblico concorso, del principio di ragionevolezza e del principio meritocratico nelle assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Evidenziano in proposito che il concorso in questione ha carattere selettivo, essendo previste prove scritte ed una ulteriore prova orale all'esito del periodo di formazione iniziale.

In tale contesto, e risultando lo stesso aperto anche ai docenti di ruolo, risulta illegittima la restrizione della platea dei partecipanti con la previsione degli specifici requisiti di servizio imposti. Vi sarebbe, pertanto, violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e del principio costituzionale del pubblico concorso, il quale offre le garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione.

Rilevano ancora che le chances di immissione in ruolo con il concorso ordinario risultano pressochè vanificate dall'intreccio di graduatorie escogitate dal legislatore.

Con il sesto motivo i ricorrenti deducono: Necessaria disapplicazione della normativa primaria per violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, con gli artt. 20 e ss. della CDFUE, con gli artt. 151 e 157 del TFUE, con le Direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, nonché con gli articoli 14 e 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Evidenziano che la normativa richiamata (in particolare, gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza e l'art. 14 della CEDU) sancisce un vastissimo divieto di discriminazione atipico, aperto a sanzionare qualsiasi comportamento idoneo a determinare la disuguaglianza nel campo lavorativo.

Rilevano che vi è violazione del principio di parità di trattamento quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata.

Nella specie, la discriminazione è evidente, non comprendendosi le ragioni per le quali il servizio come insegnante di sostegno, pienamente valutabile ai fini dell'aggiornamento delle GAE, non possa essere valutato ai fini della partecipazione al concorso per cui è controversia.

Con l'ultimo mezzo di gravame i ricorrenti lamentano: illegittimità delle disposizioni secondo le quali le domande devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica per violazione degli artt. 51 della Costituzione e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 487/1994.

Rilevano che tale disposizione prevede che le domande di partecipazione ai concorsi possono essere presentate in carta semplice.

Da tanto deriverebbe l'illegittimità delle previsioni del bando di concorso, laddove dispongono che la modalità di presentazione della domanda in via telematica costituisce modalità esclusiva di presentazione.

Il Ministero dell'istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con nota prot. n. 42027 del 29-12-2020, ha trasmesso la prescritta relazione, chiedendo a questo Consiglio di Stato l'espressione del parere.

L'autorità referente ha espresso l'avviso che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

Considerato:

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Rileva la Sezione che i requisiti di ammissione al concorso straordinario indetto con il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo e di formazione del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23-4-2020, la cui legittimità i ricorrenti contestano, risultano essere stati stabiliti direttamente dal legislatore con l'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto legge 29-10-2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il decreto ministeriale impugnato, invero, ripete pedissequamente, nel bandire il concorso e nello stabilire le regole di svolgimento dello stesso, i contenuti della previsione legislativa, come chiaramente emerge dal semplice raffronto dei rispettivi testi.

L'articolo 2 del decreto ministeriale n. 510/2020, rubricato "*Requisiti di ammissione*", così recita:

"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge, la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti:

a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto per la lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La

riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerche 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso.

d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3.

2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), è valido solo se:

a. prestato nelle scuole secondarie statali;

b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4 bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto Legge. [...]"

L'articolo 1 del decreto legge n. 126 del 29-10-2019, ai commi 5 e 6, dispone che:

“ 5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso a contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4 bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. [...]"

Orbene, dalla lettura delle sopra riportate disposizioni emerge in tutta evidenza che i requisiti di ammissione disciplinati dal bando oggetto di impugnativa - consistenti nelle tre annualità di servizio, anche non consecutive, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, nella prestazione di una delle predette annualità nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per il quale si concorre e nella rilevanza del solo servizio prestato nelle scuole secondarie statali - risultano essere perfettamente coincidenti con quelli indicati nella norma di rango primario contenuta nell'articolo 1 del richiamato decreto legge n. 126 del 2019.

In particolare, per quanto riguarda la vicenda di interesse della presente controversia, l'articolo 1 del d.l. n. 126 del 2019, prevede, al comma 5, che *“il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso”*, aggiungendo peraltro che resta fermo *“quanto previsto dalla lettera b)”*, la quale prevede, quale necessario requisito di partecipazione, che, nell'ambito del triennio di insegnamento, il candidato debba avere *“svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”*.

Dalla chiara lettera della norma è, dunque, dato di ricavare che il servizio di insegnamento svolto su posto di sostegno può essere utilmente speso per partecipare alla procedura concorsuale su di un posto comune, ma è pur sempre necessario il possesso del requisito annuale del servizio specifico relativo alla tipologia di posto ed alla classe di concorso per la quale si produce domanda e, dunque, di un anno di servizio svolto come insegnante su posto comune nella classe di concorso richiesta.

Il rinvio operato dalla lettera a) del comma 5 alle previsioni della lettera b) indica inequivocabilmente la necessità dell'anno di servizio specifico su posto comune relativo alla classe di concorso per la quale si intende partecipare alla procedura concorsuale.

Non è, dunque, possibile, attesa pure la natura eccezionale della norma in quanto disciplinante un concorso straordinario, giungere, senza tradire la chiara lettera della legge, a una interpretazione della stessa che consenta, nel caso di un intero triennio di insegnamento svolto su posto di sostegno, l'ammissione alla procedura pur senza l'annualità di servizio sulla tipologia di posto (comune) e sulla classe di concorso per la quale si concorre.

Da quanto sopra emerge che la pretesa dei ricorrenti a vedere riconosciuto, ai fini della partecipazione al concorso, il servizio prestato sul sostegno risulta, alla luce del chiaro dettato della norma primaria, infondata.

Orbene, il decreto legge 29-10-2019, n. 126, come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, costituisce una legge provvedimento.

Come è noto, la costante giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Corte Cost., sent. n. 154/2013; n. 94/2009; n. 20/2012; n. 241/2008) qualifica tali le leggi che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati o che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno un contenuto particolare e concreto ovvero comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa.

La Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 85/2013) ha chiarito che la legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l'assetto di poteri stabilito dalla Costituzione, in quanto nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto.

Peraltro, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poiché la forma di tutela segue la natura giuridica dell'atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge (cfr. Cons. Stato, III, 25-11-2014, n. 5831).

I ricorrenti hanno piena consapevolezza della conformità alla legge della disposizione del bando che richiede l'annualità di servizio specifico e, pertanto, muovono rilievi di incostituzionalità della stessa.

Devono, di conseguenza, essere esaminate le censure di incostituzionalità proposte dai ricorrenti avverso le disposizioni normative contenute nell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. con L. 20 dicembre 2019, n. 159), per violazione del principio di ragionevolezza, del principio del pubblico concorso e meritocratico, del principio di uguaglianza, di affidamento, di parità di trattamento e non discriminazione.

La Sezione ritiene che le dedotte censure di illegittimità costituzionale siano manifestamente infondate.

Deve, in proposito, in primo luogo essere rimarcata la natura straordinaria e riservata della procedura concorsuale in esame.

Tale natura è chiaramente esplicitata dallo stesso testo normativo, introdotto dal decreto legge n. 126 del 2019.

Il suo preambolo pone, infatti, a giustificazione della misura adottata, *“la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell’insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine”*.

Il concorso è, poi, espressamente definito dal legislatore come “straordinario”, laddove all’articolo 1, comma 1, si legge che *“Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all’art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo”*.

Ciò posto, la Sezione ritiene che la tale procedura, pur se derogatoria alla regola ordinaria del pubblico concorso, non violi l’articolo 97 della Costituzione né il diritto al lavoro dei ricorrenti.

Va, in proposito, ricordato che la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che, seppur la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, in alcuni casi determinate deroghe devono essere considerate legittime *“quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle”* (cfr. Corte Cost., 10-11-2011, n. 299).

Dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 2-5-2019, resa in una fattispecie relativa ad un concorso straordinario per dirigenti scolastici, si desume, poi, che le norme che prevedono concorsi straordinari del tipo di quello oggetto della presente controversia sono in linea di principio conformi a Costituzione nel momento in cui sono emanate per garantire il buon andamento dell’amministrazione, sopperendo alle carenze di organico e per dare certezza ai rapporti giuridici, superando il precariato; esse, infatti, in tal caso operano una compromissione definita “non irragionevole” del diritto di accesso al pubblico impiego e del principio del pubblico concorso. Orbene, nella vicenda in esame le suddette esigenze di interesse pubblico sussistono certamente, considerandosi che il concorso tende all’assorbimento del precariato, a garantire stabilità nell’insegnamento e a ridurre il ricorso ai contratti a termine.

La deroga alla regola del pubblico concorso trova, pertanto, ragionevole giustificazione e, pertanto, sotto tale profilo, non si presta a dubbi di compatibilità con la Carta Fondamentale.

Non vi è, poi, violazione degli articoli 4 e 51 della Costituzione, considerandosi che le contestate disposizioni non impediscono ai ricorrenti l'accesso al mondo del lavoro ed all'esercizio della funzione docente.

Vi è, invero, che l'indizione del concorso straordinario oggetto di controversia è stata prevista dall'articolo 1 del d.l. n. 126/2019 contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 59/2017; con la conseguenza che la mancata partecipazione dei ricorrenti al concorso straordinario per difetto dei requisiti previsti non preclude agli stessi la possibilità di accesso al pubblico impiego attraverso il richiamato concorso ordinario.

Né può ritenersi rilevante, ai fini invocati in ricorso, la circostanza che il legislatore abbia previsto, rispetto al concorso ordinario, la previa assegnazione di posti vacanti e disponibili alle graduatorie ad esaurimento e allo scorrimento delle graduatorie del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107/2015 e del concorso riservato ai docenti in possesso del titolo di abilitazione.

Invero, tali precedenze non escludono comunque l'indizione della procedura concorsuale ordinaria (la quale avviene, in base all'articolo 1 del decreto legge, contestualmente con quella straordinaria di cui è controversia) ed esse trovano ragionevole giustificazione nell'esigenza di salvaguardare posizioni meritevoli di tutela, quali il superamento delle prove di un precedente concorso e la salvaguardia, in attesa della piena operatività del nuovo sistema di reclutamento, dell'affidamento maturato in capo ai soggetti muniti di abilitazione nella necessità di tale titolo, nel previgente sistema, quale requisito di partecipazione ai concorsi.

Non vale, inoltre, a fondare, secondo la pretesa del ricorrente, l'inconfigurabilità di un percorso concorsuale diretto a contrastare il fenomeno del precariato (come tale, straordinario e legittimamente derogatorio alla regola del concorso pubblico), la circostanza che lo stesso sia aperto anche ai docenti di ruolo.

Invero, da un lato anche questa è una categoria specifica, previamente individuata, onde la natura riservata della procedura non è comunque in discussione.

Vale, poi, sotto altro profilo considerare che la partecipazione di tali soggetti si affianca alla riserva per quei docenti che non siano titolari di contratto a tempo indeterminato con l'amministrazione scolastica e che abbiano maturato un periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche statali; da ciò chiaramente ed indiscutibilmente deducendosi che finalità precipua del concorso è anche l'eliminazione (sia pur progressiva) del fenomeno del precariato storico.

Il carattere selettivo della procedura non ne esclude, infine, la natura straordinaria e derogatoria, considerandosi che la riserva di partecipazione solo ad alcuni soggetti, in possesso di determinati requisiti, non impedisce comunque l'introduzione di meccanismi di selezione degli aspiranti, funzionali, pur nell'ambito della limitata cerchia dei partecipanti, alla individuazione del miglior funzionario in coerenza con il principio meritocratico e con la finalità, sottesa all'articolo 97 della Costituzione, di realizzare il buon andamento dell'attività amministrativa, inserendo in maniera stabile nei ruoli dell'amministrazione scolastica personale docente comunque qualificato all'esercizio della funzione.

Né può dirsi che il meccanismo selettivo si ponga in violazione della finalità giustificativa della procedura straordinaria, che è quella dell'assorbimento del precariato, atteso che essa si inserisce in un meccanismo complesso diretto alla progressiva riduzione dei contratti a termine, alla stabilizzazione del personale precario ed al ritorno a regime della regola del pubblico concorso quale meccanismo elettivo di selezione dei pubblici dipendenti.

In tale contesto, dunque, il concorso per cui è controversia non è diretto alla eliminazione *tout court* del precariato ma alla sua progressiva riduzione, con la conseguenza che non è impedito al legislatore il ricorso a precipi elementi (quali la previsione di un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di una determinata durata e un meccanismo selettivo) che consentano l'individuazione di un precariato "qualificato" cui assicurare la stabilizzazione con precedenza rispetto ad altri soggetti, che, pur precari, si trovino in situazioni connotate da un minor grado di meritevolezza della posizione di cui essi sono titolari.

Può a questo punto passarsi all'esame delle disposizioni normative relative ai requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale, oggetto di contestazione, sotto il profilo della ragionevolezza della previsione legislativa e, dunque, dell'osservanza dell'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 1, comma 5, lettera b) del d.l. n. 126/2020 prevede, quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria, lo svolgimento, nell'ambito delle tre annualità, di almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia del posto per il quale si concorre.

Esclude, dunque, che possa considerarsi tale il servizio prestato su di un posto di sostegno in assenza di specializzazione quando si concorre, nella procedura concorsuale, per un posto comune di specifica classe di concorso.

Tale disposizione, a giudizio della Sezione, è immune dalle censure di incostituzionalità svolte dai ricorrenti, avuto riguardo alla finalità ed ai caratteri della procedura.

Il concorso straordinario in esame è finalizzato, tra l'altro, ad assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e a ridurre il ricorso ai contratti a termine, in tal modo mirando alla eliminazione ovvero alla riduzione del precariato.

Vi è, poi, che il concorso presenta una struttura semplificata, in quanto esso prevede unicamente lo svolgimento di una prova scritta.

In tale contesto, il servizio annuale nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto cui si aspira, individuato dalla norma quale requisito di partecipazione, costituisce elemento che concorre a definire le situazioni di precariato meritevoli di considerazione, nella scelta discrezionale del legislatore, ai fini della possibilità di stabilizzazione.

Riferendosi la stabilizzazione ad una specifica tipologia di posto e ad una specifica classe di concorso, l'annualità di servizio nelle stesse dà luogo ad una situazione di precariato "qualificato", meritevole di essere considerato con priorità.

D'altra parte, il servizio annuale "specifico" risponde ragionevolmente anche alla esigenza, in una procedura concorsuale semplificata, di introdurre, ai fini della partecipazione, un elemento di esperienza professionale che connota una maggiore qualificazione del docente e, dunque, un elemento di merito per l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per una posizione relativa a una specifica tipologia di posto e classe di concorso.

Vi è, invero, che lo svolgimento concreto dell'attività di insegnamento nella specifica tipologia di posto e classe di concorso costituisce elemento esperienziale e di qualificazione diverso rispetto al servizio svolto in altra tipologia di posto.

In particolare, occorre evidenziare che il servizio svolto su posto di sostegno non è assimilabile a quello svolto su posto comune in relazione alla classe di concorso per la quale si partecipa alla procedura concorsuale.

Giova in proposito richiamare il contenuto dell'articolo 127 del d.lgs. 16-4-1994, n. 297.

La norma, rubricata "*Docenti di sostegno*", così dispone:

“1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap, si utilizzano docenti di sostegno il cui organico è determinato a norma dell'articolo 443 del presente testo unico, ed i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.

2. I docenti di sostegno fanno parte integrante dell'organico di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo cinque anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno, possono

chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 133 del presente testo unico.

3. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'art. 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti. [...]”.

Come è ben evidente dalla lettura del primo comma della disposizione, il docente di sostegno è utilizzato al fine precipuo della realizzazione di interventi atti a superare situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap.

La sua presenza nell'istituzione scolastica e nelle relative attività di insegnamento è, dunque, giustificata, in termini essenziali, dalla necessità di supporto agli alunni portatori di handicap ovvero di far fronte a particolari situazioni di difficoltà di apprendimento, al fine del superamento delle stesse.

L'attività svolta è, di conseguenza, connotata da compiti precipuamente finalizzati alla realizzazione di tali obiettivi, i quali, riferendosi ad attività peculiari e specialistiche, non risultano *tout court* assimilabili all'attività di insegnamento svolta, per la specifica classe di concorso, dall'insegnante curricolare che opera su di un posto comune.

La sua attività è, dunque, di supporto a quella dell'insegnante curricolare e, di conseguenza, non è assimilabile o sovrapponibile al servizio da quest'ultimo prestato, certamente integrandola per gli aspetti inerenti al superamento di particolari situazioni di difficoltà di apprendimento, ma non sostituendola o ponendosi con essa su di un piano di piena equiparazione.

Tale considerazione trova conforto nella stessa previsione del comma 3, laddove si precisa che gli insegnanti di sostegno “*collaborano*” con i docenti del modulo organizzativo, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati. Con questo non si vuole assolutamente affermare che l'attività del docente di sostegno costituisca un *minus* rispetto a quella svolta dal docente “ordinario” che opera sul posto comune, richiedendosi anzi per l'esercizio dei relativi compiti uno specifico titolo di specializzazione, atto ad assicurare il possesso di competenze specifiche per l'esercizio della delicata funzione.

Si intende, invece, unicamente sottolineare, ai fini della soluzione della presente vicenda contenziosa, la non qualificabilità del servizio svolto su posto di sostegno quale servizio “specifico” svolto su di un posto comune per la classe di concorso in relazione alla quale si è presentata domanda di partecipazione.

In ragione delle considerazioni sopra svolte, di conseguenza, non valgono a ritenere l'invocata assimilabilità dei servizi, le disposizioni normative invocate dai ricorrenti, secondo cui gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e partecipano alla programmazione educativa e didattica ed alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

Invero, la dedotta qualifica di insegnante dell'intera classe e non solo dell'alunno disabile non vale ad escludere che lo stesso svolga compiti specifici, non assimilabili a quelli dell'insegnante curricolare di posto comune.

D'altra parte, deve essere evidenziato che il concorso straordinario di cui all'impugnato DDG n. 510 del 2020 e all'articolo 1 del decreto legge n. 126/2019 è finalizzato alla copertura sia di posti comuni che di posti di sostegno.

Sotto tale profilo, pertanto, appare certamente ragionevole che il servizio "specifico" venga richiesto quale requisito di partecipazione, modulandone i contenuti in relazione alla specifica tipologia di posto per la quale si intende concorrere; sicchè risulta scelta discrezionale logica e non discriminatoria da parte del legislatore l'aver escluso che il servizio su posto di sostegno possa considerarsi servizio specifico anche per l'accesso alla procedura concorsuale per un posto comune, dovendo lo stesso evidentemente valere come tale unicamente per l'accesso concorsuale su di un posto di sostegno.

Tanto, invero, anche a garanzia della *par condicio* tra gli aspiranti alla stabilizzazione, dovendo i requisiti di partecipazione essere ragionevolmente individuati con riferimento alla tipologia di posto che si intende ricoprire, senza attribuire posizioni di ingiustificato privilegio per talune categorie in danno di altre.

Non può, infatti, sottacersi che riconoscere la valenza di servizio "specifico" su posto comune a quello prestato su posto di sostegno porrebbe i titolari di quest'ultimo in posizione di vantaggio rispetto agli altri partecipanti, potendo essi, se in possesso del titolo di specializzazione, concorrere per i posti di sostegno e, se sprovvisti, comunque optare per i posti comuni, mentre agli altri docenti privi del servizio specifico sul posto comune sarebbe inibita in assoluto la possibilità di prendervi parte.

La disposizione normativa, pertanto, laddove richiede l'annualità di servizio "specifico" su posto comune (nella quale non può essere ricompreso il servizio svolto sulla diversa tipologia del posto di sostegno), non si presenta ultronea, né illogica o irragionevole, venendo a costituire un ulteriore parametro in base al quale valutare il merito e la capacità del docente ai fini del suo inserimento stabile nel ruolo docente.

D'altra parte, in relazione alla specificità dell'insegnamento, il servizio triennale assume, in relazione alla professionalità di cui esso è espressione, connotazione differente nel caso in cui parte di esso è svolto sulla tipologia di posto per la quale si presenta domanda di partecipazione alla procedura rispetto all'ipotesi in cui lo stesso è svolto per intero su tipologia di posto diversa.

Se è vero che in entrambe le fattispecie vi è esercizio della funzione docente, nondimeno la prima esprime un requisito di professionalità e di qualificazione maggiore con riferimento alla tipologia di posto per la quale si aspira all'inserimento in ruolo e, dunque, la previsione normativa risulta fondata su di una ragionevole giustificazione.

Il requisito richiesto concorre, inoltre, a realizzare il principio del buon andamento dell'azione amministrativa, perseguito attraverso l'immissione in ruolo di un soggetto che vanta già un'esperienza specifica di insegnamento nella tipologia di posto cui aspira, la quale viene a costituire ulteriore elemento di garanzia in ordine al corretto e qualificato espletamento della funzione docente sullo stesso.

Allo stesso modo non vi è violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, non trovandosi, per le ragioni sopra esposte, i soggetti privi dell'annualità di servizio specifico nella medesima situazione di coloro i quali, al contrario, tale requisito posseggano.

L'inesistenza, per le argomentazioni sopra svolte, della violazione del principio di uguaglianza induce il Collegio a ritenere infondato anche il motivo di ricorso con il quale si deduce la *“necessaria disapplicazione della normativa primaria per violazione dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e non discriminazione, con gli artt. 20 e ss. della CDFUE, con gli articoli 151 e 157 del TFUE, con le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE nonché con gli articoli 14 e 1 del protocollo n. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo”*.

Si è sopra sottolineato che il concorso in esame è espressamente finalizzato alla riduzione del precariato nelle istituzioni scolastiche statali e che tale *ratio* è immanente e qualificante il peculiare strumento di stabilizzazione individuato dal legislatore, quale derogatorio alla regola generale del pubblico concorso; rilevandosi, altresì, che la procedura concorsuale in esame è finalizzata sia alla copertura di posti comuni che di sostegno.

In tale precipuo contesto è evidente, anche per le ragioni in precedenza esposte, che l'aver prestato servizio su di un posto di sostegno è situazione in termini essenziali diversa rispetto all'aver prestato servizio su di un posto comune.

Il diverso trattamento riservato a tali servizi dal legislatore non configura, dunque, una discriminazione rilevante ai sensi della normativa richiamata dai ricorrenti.

Si tratta, invero, di categorie per le quali, in relazione alla specifica finalità del procedimento concorsuale, volto al superamento del fenomeno del precariato individuando un precariato professionalmente “qualificato” modulato anche sulla tipologia dei posti da ricoprire, sono presenti differenze essenziali; inoltre, la *ratio* sottesa alla previsione legislativa rende sussistenti oggettive ragioni giustificative del diverso trattamento riservato ai servizi svolti su posti comuni e su posti di sostegno, ai fini della copertura della prima delle predette tipologie di posti.

Sotto il profilo, ancora, della compatibilità della disposizione legislativa in esame alla normativa comunitaria, si osserva che la stessa non risulta violativa dei principi affermati dalla sentenza “Mascolo” (richiamata dai ricorrenti) e della direttiva 1999/70/Ce che impone il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato.

Non sussiste alcun contrasto con il diritto europeo così come interpretato dalla richiamata sentenza “Mascolo”, che, invero, attiene più propriamente alla disciplina (art. 4 della legge 124/99), che consente di reiterare, anche per periodi molto lunghi, i contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore.

La Corte di Giustizia, con la sentenza 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, ha statuito che : *“La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”*.

Più precisamente , la Corte di Giustizia ha affermato che le esigenze di continuità didattica che inducono ad assunzioni temporanee di dipendenti del comparto scuola possono costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze di continuità didattica, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall’accordo quadro. Tuttavia, ha ritenuto che nel caso in esame il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare queste esigenze abbia, di fatto, un carattere non

provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, e non sia giustificato ai sensi della lettera a), del punto 1, della clausola citata.

Conclusivamente, la Corte di giustizia afferma che la disciplina in esame, sebbene limiti formalmente il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato per provvedere a supplenze annuali per posti vacanti e disponibili nelle scuole statali solo per un periodo temporaneo fino all'espletamento delle procedure concorsuali, non consente di garantire che l'applicazione concreta di tale ragione obiettiva, in considerazione delle particolarità dell'attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, sia conforme ai requisiti dell'accordo quadro.

A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124/1999, per violazione dell'art. 117, primo comma Cost., in relazione alla clausola 5, comma 1, dell'accordo quadro più volte citato, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustificino.

Come evidente, i principi e la giurisprudenza invocati dai ricorrenti attengono alla disciplina derogatoria che consentiva di reiterare, anche per periodi molto lunghi, i contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore.

Orbene, la procedura di reclutamento oggetto di causa non si pone in contrasto con le disposizioni comunitarie invocate, rientrando, viceversa, tra le misure volte a riformare il sistema di reclutamento dei docenti, al fine di risolvere il problema del precariato.

Non si è, dunque, di fronte ad una normativa che incentiva il fenomeno del precariato, quanto piuttosto a disposizioni tese alla sua (graduale) eliminazione.

Rilevante è in proposito la considerazione che la norma di cui all'articolo 1 del d.l. n. 126 del 1999 prevede la procedura concorsuale straordinaria per cui è causa contestualmente all'indizione del concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 59 del 2017.

Essa, dunque, si inserisce in un sistema nel quale è previsto il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di "precariato storico" per evidenti ragioni sociali.

Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l'attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riferimento alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in

data 28 giugno 1999, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato e postula l'estensione ai primi degli istituti propri del rapporto dei secondi.

Sotto altro profilo, deve poi essere evidenziato che non può configurarsi violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla citata Direttiva 1999/70/CE, in relazione alla dedotta mancata richiesta dell'annualità di servizio specifico per i docenti di ruolo che intendano partecipare al concorso, a differenza di quanto viene richiesto per i docenti che abbiano prestato servizio a tempo determinato.

In disparte la considerazione che i docenti precari con contratto di lavoro a tempo determinato si trovano in posizione non identica né assimilabile a quella dei docenti di ruolo, essendo questi ultimi già titolari di un rapporto a tempo indeterminato con l'amministrazione scolastica, la Sezione rileva che la disposizione richiamata dai ricorrenti opera solo per la partecipazione al concorso al fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento e non anche per la copertura di posti con contratto a tempo indeterminato.

Difatti, in tale ultima ipotesi (che è quella che interessa la presente vicenda contenziosa) vi è piena parità di trattamento tra i docenti non di ruolo e quelli di ruolo, risultando richiesto anche per questi ultimi il requisito della annualità di servizio specifico.

In ogni caso si osserva che la diversa disciplina dettata per i docenti di ruolo nella considerazione del servizio prestato quale requisito di accesso alla procedura abilitante è comunque giustificata da ragioni oggettive e non irragionevoli.

Si è in precedenza visto che il requisito del servizio triennale prestato presso istituzioni scolastiche statali di cui uno di carattere specifico (cioè svolto sulla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui si partecipa) vale - oltre alla ragionevole delimitazione della platea degli stabilizzandi ad un precariato "qualificato", come tale meritevole di considerazione con precedenza rispetto alla posizione della generalità dei precari - anche ad introdurre un requisito meritocratico e, dunque, di qualificazione professionale minima per conseguire l'abilitazione all'insegnamento con un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente previsto.

Orbene, a differenza del docente non di ruolo con contratto a tempo determinato, ove il requisito dell'annualità di servizio specifico è necessario a ritenere sussistente la predetta qualificazione professionale, il legislatore ha ragionevolmente ritenuto che lo stesso non fosse necessario per i docenti di ruolo.

Invero, essi, in relazione a tale specifico *status* (che ordinariamente deriva dal superamento di un concorso ovvero dall'inclusione nelle GAE), già esprimono il possesso di una professionalità

adeguata e sufficiente alla partecipazione ad una procedura abilitante semplificata, in tal modo già risultando titolari di una qualificazione professionale che non necessita ragionevolmente della ulteriore verifica conseguente al possesso della annualità di servizio “specifico”.

In tale contesto, dunque, la qualifica di docente di ruolo non rileva quale espressione in sé della titolarità di un contratto a tempo indeterminato che verrebbe valutato in modo discriminatorio rispetto alla titolarità di contratti a tempo determinato.

Essa, invece, assume rilievo sotto il diverso profilo (di carattere sostanziale) della dimostrazione del possesso di una adeguata qualificazione professionale, che non richiede di essere verificata, a differenza dell’insegnante non di ruolo, attraverso l’avvenuto espletamento del servizio di insegnamento per tre annualità di cui una sulla medesima classe di concorso o tipologia di posto.

E’, inoltre, infondato il mezzo di gravame con il quale viene lamentata la violazione del principio di affidamento, nonché l’irragionevolezza della disposizione legislativa regolatoria della procedura, in relazione alla piena valutabilità del servizio prestato sul sostegno ai fini dell’immissione in ruolo per lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ed ai fini della ricostruzione della carriera, richiamandosi in proposito il DM n. 27 del 15 marzo 2007 e l’articolo 7, comma 2, della legge n. 124/1999.

Deve al riguardo essere evidenziato che la giurisprudenza ha chiarito che le disposizioni che prevedono il riconoscimento di servizi pre-ruolo ai fini giuridici ed economici devono ritenersi, in quanto attributive di benefici particolari, norme eccezionali, come tali non applicabili estensivamente o analogicamente (Cons. Stato, Sez. IV, 22/6/2004, n. 4382; Sez. VI, 9/5/2002, n. 2517; Cass. Civ. 30/1/2015, n. 1749).

Le norme invocate dai ricorrenti costituiscono, dunque, disposizioni eccezionali, non espressione di un principio generale, con la conseguenza che le stesse non possono radicare un legittimo affidamento alla futura applicabilità delle stesse anche in sede di regolamentazione dei requisiti di partecipazione ad una procedura concorsuale straordinaria, quale è quella oggetto di controversia, né determinano irragionevolezza della previsione legislativa che non le abbia riprodotte.

Inoltre, non può assolutamente predicarsi, in ragione dei diversi requisiti di accesso e di regolazione, una equiparazione tra le GAE e il concorso per cui è causa, tale da assumersi un obbligo di necessaria considerazione, quale requisito di partecipazione alla procedura concorsuale, anche del servizio di insegnamento prestato su posto di sostegno.

Infine, la violazione del principio del legittimo affidamento è radicalmente esclusa dal fatto che i ricorrenti non sono docenti iscritti nelle GAE e, dunque, non possono essere considerati destinatari

della regola, per queste vigenti, della computabilità del servizio prestato su posto di sostegno odiernamente invocata a sostegno del ricorso.

Essi, infatti, come chiarito nel gravame, “*sono insegnanti precari iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto*”.

Da ultimo, ritiene la Sezione che sia inammissibile per carenza di interesse il mezzo di gravame con il quale si lamenta che la disciplina regolatoria della procedura (in particolare, art. 3 del decreto direttoriale n. 510/2020 impugnato) richiede illegittimamente la presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente in via telematica ed esclude quelle presentate in forma cartacea.

Invero, i ricorrenti sono esclusi dalla procedura concorsuale per l’assorbente profilo della mancanza dei requisiti di partecipazione richiesti dall’articolo 2, circostanza questa in relazione alla quale il Collegio non ritiene, per le ragioni sopra esposte, sussistenti i profili di illegittimità denunciati.

Conseguentemente, essi alcuna utilità potrebbero ricavare dall’annullamento della parte del bando relativa alla trasmissione telematica delle domande di partecipazione ed alla relativa regolamentazione.

Difatti, tale pronuncia demolitoria comunque non gioverebbe ai privati, rimanendo essi, sia pure per altra ragione, esclusi dalla partecipazione al concorso.

In conclusione, la Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, nei sensi in motivazione precisati.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., *ex multis*, Cass.civ. 16-5-2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.